



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1

☎ 02-89055263

✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MII07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

Regolamento per gli studenti Uditori Esterni

Viene istituita presso il l' I.I.S. Severi-Correnti la figura dell'Uditore Esterno con le seguenti finalità:

- prevenire la dispersione scolastica;
- venire incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie e degli utenti;
- favorire l'integrazione degli stranieri per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana e permettere un'esperienza di scolarizzazione;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi, di idoneità o di Stato (anche come privatisti) nell'istituto.

Art.1

L'I. I. S. Severi – Correnti in via eccezionale e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente Uditore Esterno.

L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dal consiglio di classe. Tale delibera è obbligatoria. Non frequenta le lezioni di Educazione Fisica e Religione.

Non è ammessa la frequenza di un Uditore Esterno proveniente dall'Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico.

E' consentita la frequenza (al massimo 2 giorni la settimana) ai fini dell'inserimento nel corso di studi che intenderà frequentare, in contemporanea con l'iscrizione nella scuola pubblica di provenienza (paritaria o statale) previo Nulla Osta del Dirigente della scuola di provenienza.

Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno.

L'ammissione è condizionata al rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alla scuola (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule ecc.).

Al momento dell'ammissione, allo studente Uditore Esterno, viene fornito materiale informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza (terremoto, incendio, etc..)

Art.2

Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che l'alunno intende seguire.

Art.3

Lo studente Uditore Esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti.

Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione.

Art.4

Lo studente Uditore Esterno potrà accedere e assistere alle esercitazioni nei laboratori alle seguenti condizioni:

- ricevere, preventivamente, un'informazione base sui rischi presenti nei laboratori;
- assistere alle esercitazioni con i macchinari e le attrezzature con la costante presenza e assistenza dell'Insegnante o dell'Assistente Tecnico.

Art.5

Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni.

Lo studente Uditore Esterno, prima di frequentare le lezioni, è tenuto al versamento del contributo di € 20,00 (venti,00).

Art.6

Lo studente Uditore Esterno deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se lo studente Uditore Esterno è maggiorenne. Al contrario è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o di chi, facendone le veci, ha firmato la domanda di ammissione come studente Uditore Esterno.

Art.7

Lo status di studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non ancora codificata, non può consentire di richiedere permessi per il Diritto allo studio – cd 150 ore – per gli studenti lavoratori.

La frequenza dell'uditore cessa comunque entro il 15 maggio.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'I.I.S. "SEVERI-CORRENTI" DEL 15 GIUGNO 2016.